



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera i);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2000, n. 211, recante *"Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti"*;

VISTO l'articolo 1 della predetta legge n. 211 del 2000, secondo cui *"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati."*, nonché il successivo articolo 2 secondo cui *"In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere."*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2009 con il quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *"Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah"*, per la durata in carica di due anni, e ne sono stati definiti i compiti;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 giugno 2015 e 15 marzo 2019 con i quali si è provveduto ad integrare la composizione del predetto Comitato con la partecipazione, rispettivamente, di rappresentanti della Fondazione Museo della Shoah e Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2022 con il quale, da ultimo, si è provveduto a ricostituire il Comitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 novembre 2022 con il quale si è provveduto a modificare la composizione del Comitato;

RITENUTO di dover procedere alla modifica della disciplina del Comitato, al fine di renderla maggiormente funzionale ai compiti attribuiti, e di sostituire i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2009, 22 giugno 2015 e 15 marzo 2019 e successive modificazioni e 6 giugno 2022 e successive modificazioni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022 con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato delegato alla firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i compiti, la composizione ed il funzionamento del "Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno della Memoria" - (di seguito Comitato), precedentemente denominato "Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah" già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

(Compiti del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno della Memoria)

1. Il Comitato, di cui all'articolo 1, ha il compito di assicurare un'efficace e coordinata programmazione delle iniziative e delle cerimonie proposte ed organizzate dalle diverse Amministrazioni in occasione del "Giorno della Memoria", anche attraverso il contributo delle Fondazioni, delle Associazioni, degli Enti e degli organismi della società civile coinvolti, al fine di perpetuare la memoria della Shoah, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché di coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Articolo 3

(Composizione e funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto da:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;
 - b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c) il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della Risoluzione 2017/2692 del Parlamento Europeo;
 - d) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale;
 - e) un rappresentante del Ministero dell'Interno;
 - f) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - g) un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - h) un rappresentante del Ministero della Cultura;
 - i) un rappresentante del Ministro per lo Sport e i Giovani;
 - l) un rappresentante della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Comitato è altresì composto da rappresentanti designati dai seguenti Enti, Associazioni e Fondazioni:
- a) un rappresentante dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI);
 - b) un rappresentante della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC);
 - c) un rappresentante della Fondazione Museo della Shoah;
 - d) un rappresentante del Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (MEIS).
3. I Componenti del Comitato sono nominati con decreto del Segretario generale, su proposta dell'Amministrazione o dell'Ente rappresentato in seno al Comitato. Nel caso in cui il Componente sia impossibilitato a partecipare alla riunione, lo stesso può, eccezionalmente, nominare un suo delegato.
4. I Componenti del Comitato rimangono in carica limitatamente alla durata del mandato governativo. Nel caso in cui, durante il mandato, uno o più Componenti cessino dall'incarico, per qualunque causa, si provvederà alla loro sostituzione, con le modalità di cui al comma 3. In ogni caso, alla scadenza del mandato governativo, spetta all'Ufficio di Segreteria, di cui all'articolo 4, chiedere alle Amministrazioni e agli Enti, alle Associazioni e alle Fondazioni rappresentati nel Comitato di designare i rispettivi rappresentanti.
5. Il Comitato può disporre audizioni e chiedere la partecipazione ai propri lavori di rappresentanti ed esperti di altri Uffici, Dipartimenti e Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di rappresentanti ed esperti di altri Ministeri e Amministrazioni, Enti locali, Enti pubblici



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e privati, imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo Settore.

6. Ai Componenti del Comitato, ai rappresentanti e agli esperti di cui al comma 5 non spetta alcun emolumento; ove stabilmente residenti fuori Roma, ad essi è corrisposto il solo rimborso di eventuali spese di viaggio e di soggiorno, opportunamente giustificate e documentate.

Articolo 4

(Ufficio di Segreteria)

1. Il supporto all'attività del Comitato è assicurato dall'Ufficio del Segretario generale – Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali.

Articolo 5

(Oneri e disposizioni finali)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il presente decreto sostituisce i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2009, 22 giugno 2015, 15 marzo 2019 e successive modificazioni e 6 giugno 2022 e successive modificazioni.
3. A seguito dell'adozione del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, previa richiesta delle relative designazioni alle Amministrazioni e agli Enti rappresentati in seno al Comitato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 20 SFT. 2024

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3675/2024
Roma, 25.09.2024
IL REVISORE

Micali

IL DIRIGENTE

Di... r.s. uig

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Dott. Alfredo Mantovano

Alfredo Mantovano